

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EMENDAMENTO N. 1

DISEGNO DI LEGGE N. 172/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

~~sostitutivo parziale~~
 soppressivo parziale

sostitutivo totale
 soppressivo totale

aggiuntivo

Art. 17
(Emergenze di rilievo regionale)

TESTO EMENDAMENTO

Il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

1. Sono emergenze regionali quelle connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 18, comma 4.

RELAZIONE

Il comma 1 prevede: "1. Sono emergenze di rilievo regionale quelle connesse a eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura **ed estensione devono** essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 18, comma 4."

L'emendamento prevede la modifica del comma 1 dell'articolo 17 del DL 172/A, al fine di armonizzarlo con l'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che recita:

"Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

*b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura **o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono** essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di*

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EMENDAMENTO N.

2

DISEGNO DI LEGGE N. 172/A

P. Tinato

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale

sostitutivo totale

aggiuntivo

soppressivo parziale

soppressivo totale

TESTO EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente:

transitorie
Art. 34-bis
(Disposizioni relative al personale)

1. Al fine di assicurare l'esercizio delle specifiche funzioni e lo svolgimento delle attività istituzionali della Direzione generale della protezione civile, in considerazione della vacanza di oltre il 50 per cento delle posizioni dirigenziali e dell'assenza di personale di qualifica dirigenziale privo di incarico nell'Amministrazione regionale, si provvede alla relativa copertura mediante il ricorso alle procedure previste dall'articolo 29, comma 4-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, nei limiti dei contingenti definiti dal Piano triennale del fabbisogno di personale o dal suo aggiornamento e, in ogni caso, in misura non superiore al 18 per cento delle posizioni complessive disponibili complessivamente nell'ambito del sistema Regione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo proposto reca disposizioni relative al personale della Direzione generale della protezione civile, nelle more di una disciplina organica che prevede il rafforzamento e la specializzazione, in coerenza con i più recenti sviluppi del quadro normativo nazionale.

In particolare, l'articolo 18 della legge 10 novembre 2025, n. 167, nel delegare il Governo al riordino della materia della protezione civile, richiama espressamente, tra i criteri direttivi, la definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile, nonché delle relative specifiche funzioni.

Nella medesima direzione si colloca il disegno di legge Senato n. 1779, che evidenzia l'esigenza di rafforzare la specializzazione, la valorizzazione delle competenze e il trattamento del personale impiegato nelle strutture regionali e locali di protezione civile.

La disposizione è volta a rafforzare la capacità amministrativa della Direzione generale della protezione civile, assicurando il necessario supporto tecnico-dirigenziale alla struttura competente, impegnata anche nella

gestione e nell'attuazione degli interventi di protezione civile nell'ambito delle emergenze di rilievo nazionale, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 e all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, nonché delle emergenze di rilievo regionale, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 3/19 del 22 gennaio 2026 e n. 13/37 del 18 marzo 2026.

A tal fine, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti nella medesima Direzione generale, pari a oltre il 50% del totale, considerata l'assenza di personale dirigenziale privo di incarico nell'Amministrazione regionale, è previsto il ricorso alle procedure di cui all'articolo 29, comma 4-bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, nel rispetto dei contingenti definiti dal Piano triennale del fabbisogno di personale o dai relativi aggiornamenti, in misura comunque non superiore al 18% delle posizioni complessive disponibili a tal fine nell'ambito del sistema regione.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto il personale della Direzione generale della protezione civile rientra nel complessivo contingente dell'Amministrazione regionale, il cui reclutamento è disciplinato dal Piano triennale del fabbisogno di personale.

CA 5/5/2026